



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2023

N. 1697

Data 17/11/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE PER LA DOTT.SSA RAGNO, SPECIALIZZANDA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI BARI. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.**

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Ragno, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione dell'Università di Bari. Autorizzazione alla stipula.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

***Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:***

**VISTO** il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

**CONSIDERATO** che la ASL di Pescara, in qualità di soggetto ospitante, è un ente del Servizio Sanitario Nazionale;

**CONSIDERATO** che la ASL di Pescara con la UOC di Otorinolaringoiatria è parte della rete formativa di altro Ateneo, ma non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Ragno, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione dell'Università di Bari, predisposto dal medesimo ateneo;

**RITENUTO** di procedere come di seguito specificato;

**Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;**

**Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:**

**1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;**

**Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;**

## **DELIBERA**

***per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato***

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Ragno, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione dell'Università di Bari;
- 2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) DI DARE ATTO** che l'Azienda provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;

- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla UOS Medico Competente e all'Ufficio Assicurazioni per quanto di competenza, nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla UOC di Otorinolaringoiatria;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO ASL PESCARA OSPEDALE CIVILE "SPIRITO SANTO" – UOC OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE STRUTTURA SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO.**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

**VISTO** il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

**VISTO** l'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 502 e successive modifiche";

**VISTO** l'art. 40 del D.lgs n.368/99;

**VISTO** il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

**VISTO** il D.l. n. 402 del 13.06.2017; 99 con cui si identificano i requisiti e gli standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di **strutture di sede** della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di **strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate** che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti, altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;

**CONSIDERATO** che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di **strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari**, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

**CONSIDERATO** che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori **strutture extra rete formativa**, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

**VISTA** la delibera del 25.09.2017, con cui il Consiglio della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione ai sensi del D.I. n.402/17;

**VISTA** la delibera del 30.01.18, con cui il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione in parola, ai sensi del D.I.n.402/17;

**VISTA** la delibera del 21.02.2018, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha approvato lo schema del testo di convenzione in parola, ai sensi del D.I.n.402/17;

**VISTA** la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria degli studi di Bari Aldo Moro del 25/09/2023 che propone il convenzionamento tra la suddetta scuola di specializzazione e la **ASL PESCARA OSPEDALE CIVILE “SPIRITO SANTO” – UOC OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE** struttura accreditata non facente parte della rete formativa della suddetta Scuola ,

**VISTA** la nota del 14/09/2023. a firma del Direttore della UOC Dott. Claudio D. Caporale con cui esprime parere favorevole alla sottoscrizione della suddetta Convenzione extra rete formativa al fine di completare la formazione degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso la suddetta struttura.

**CONSIDERATO** che con la predetta nota il Direttore della UOC dichiara che la **ASL PESCARA OSPEDALE CIVILE “SPIRITO SANTO” – UOC OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE** è in possesso dei requisiti previsti dal D.I. n.402/2017 e che il tutor individuato seguirà i medici in formazione specialistica presso la suddetta struttura idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione

dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Bari;

**VISTO** che tale struttura non fa parte della rete formativa di altro Ateneo

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini ... domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**, con sede legale in Pescara, in Via Renato Paolini n. 47, . codice fiscale/P.I. 01397530682 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore generale Dott. Vero Michitelli ... domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante i medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di contribuire al raggiungimento

o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione. Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare al presente testo, per ogni specializzando frequentatore della struttura un progetto formativo individuale sottoscritto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Bari.

### **Art. 3 -**

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della propria struttura.

Il tutor designato che affiancherà i medici in formazione presso la suddetta struttura è il dott. Caludio D. Caporale Direttore UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale

### **Art. 4 -**

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire



presso la struttura ospitante sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili dell'Azienda.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.Lgs n.368/99. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

#### **Art. 5 -**

L'attività di formazione degli specializzandi presso la struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante. Il periodo di formazione fuori rete formativa non potrà superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni della durata della Scuola di specializzazione a cui lo specializzando è iscritto.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dell'Azienda.

#### **Art. 6-**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il Tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore" e, durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla Convenzione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

#### **Art. 7-**

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nell'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, è regolamentata dall'art.41, comma 3, del D.Lgs n.368/99 e successive modificazioni.

#### **Art. 8-**

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 –**

L'ASL e l'Università convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei

dati” (di seguito denominato “Regolamento”), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il “Garante”). Simile rapporto determina l’insorgere, per ambedue le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale la ASL e l’Università, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a

adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;

dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l’altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi;

trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

Pertanto anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’ASL, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Per la parte di competenza dell’ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD), nella persona del tutor aziendale che provvederà, inoltre, alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell’apposito

modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy/Protezione dati: resta inteso che tale designazione non comporterà per i tirocinanti alcun diritto in sede di eventuale rivendicazione di un rapporto di lavoro con l'ASL.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione, etc.).

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga stabilita in apposito "Accordo sulla Protezione dei Dati Personali tra i Titolari del Trattamento" (le parti) allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale di essa

#### **Art.10**

La presente convenzione entra in vigore data della sua sottoscrizione

con validità annuale e con possibilità di disdetta di una delle parti da inviare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza..

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari

Le spese di bollo e di registro del presente atto gravano sull'Azienda sanitaria che se le assume.

L'atto sarà registrato in casi d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986.

Bari, lì \_\_\_\_\_

IL RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

Prof. Stefano Bronzini

---

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Dott. Vero Michitelli

---

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 1697 del 17/11/2023 ad oggetto:**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE PER LA DOTT.SSA RAGNO, SPECIALIZZANDA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI BARI. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/11/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato